

(N. 819)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro [degli Affari Esteri

(SFORZA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro della Pubblica istruzione

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1950

Esenzione dal pagamento dei diritti doganali, escluso il diritto di magazzinaggio, dei materiali d'insegnamento spediti dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) al Ministero degli affari esteri.

ONOREVOLI SENATORI. — L'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza, e la cultura, sin dagli inizi della sua attività si preoccupò in modo particolare di svolgere una campagna in favore della ricostruzione, incoraggiando e coordinando gli aiuti necessari ai fini educativi, scientifici e culturali.

A tal fine vennero prese varie iniziative e, tra l'altro, fu stabilito di organizzare l'invio in dono di materiale didattico o scientifico ai vari Paesi devastati dalla guerra. L'Italia, come una delle nazioni maggiormente provate, venne fatta segno, dopo la sua adesione, a particolari attenzioni da parte dell'UNESCO, dei Governi e delle istituzioni operanti nel suo

ambito, che cominciarono a far pervenire importanti doni destinati ad istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche italiane.

Tali doni, il cui flusso continua, erano e sono tuttora indistintamente indirizzati al Ministero degli affari esteri, la cui Direzione generale per le relazioni culturali con l'estero è incaricata della successiva distribuzione tra gli enti italiani che ne sono gli effettivi e definitivi destinatari.

L'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di cui trattasi comportava la necessità di risolvere sia la questione relativa ai permessi di importazione franco-valuta, che quella più complessa della franchigia doganale.

Per l'importazione franco-valuta il Ministero del Commercio estero deferì nell'ottobre dello scorso anno alle singole dogane la facoltà di consentire direttamente l'importazione dei doni di cui trattasi indirizzati al Ministero degli affari esteri. Veniva così a cadere ogni difficoltà inerente all'ottenimento di particolari licenze.

Per la franchigia doganale, invece, il Ministero delle Finanze, si trovò nell'impossibilità di accordare la facilitazione richiesta dato che l'UNESCO non era compresa fra le organizzazioni fruente di particolari benefici fiscali.

Si sarebbe dovuto quindi ricorrere all'articolo 9, punto 2 delle disposizioni preliminari alla vigente Tariffa doganale che contempla la franchigia per pubblicazioni od oggetti inviati in dono a scopo culturale o didattico, ma in tal caso l'invio avrebbe dovuto essere effettuato direttamente dall'UNESCO agli istituti destinatari, mentre sarebbero sorte inevitabilmente delle contestazioni circa le caratteristiche scientifiche o culturali dei doni (es.: macchine da scrivere, tele per dipingere, colori ad olio, ecc.).

Un secondo accorgimento poteva anche consistere nell'appoggiarsi ad una organizzazione

già fruente della totale franchigia doganale esempio: Ente Nazionale distribuzione soccorsi in Italia, ma tutto ciò non poteva rappresentare una soluzione definitiva perchè, comportando la perdita di un assai notevole periodo di tempo, poteva portare sia al deterioramento del materiale immagazzinato, sia a rilievi da parte dei donatori.

Inoltre precise raccomandazioni erano state fatte agli Stati membri in materia di franchigia doganale per i doni, dalla Conferenza generale dell'UNESCO, sia nella sua seconda sessione (Città del Messico 1947 - risoluzione 1.4.1. « Duty-free entrance of contributed educational material ») che nella terza (Beirut 1948 Risoluzione 1.35 « de prendre immédiatement des dispositions pour permettre l'entrée en franchise du matériel d'enseignement provenant de dons ») ed ogni soluzione di ripiego adottata non avrebbe soddisfatto le precitate raccomandazioni.

Si è resa quindi necessaria l'adozione del provvedimento in esame, che oltre ad eliminare i lamentati inconvenienti offre ogni garanzia per l'Amministrazione, dato che la responsabilità dello sdoganamento e della distribuzione del materiale ricade sul Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono esenti del pagamento dei diritti doganali, escluso il diritto di magazzinaggio, i materiali d'insegnamento spediti dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) al Ministero degli affari esteri.